Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Progetto della fornitura di Indumenti da Lavoro e DPI per l'attività forestale

Importo complessivo della fornitura di € 724.800,00, così composto:

Lotto n. 1: Fornitura di indumenti da lavoro - Importo a base di gara euro 498.000,00

Lotto n. 2: Fornitura di scarponi - Importo a base di gara euro 226.800,00

Tra le quali:
Lotto 1: Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18200000-1) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 28.01.2017 G.U. n. 23.

Cagliari, 04/05/2021

Il Progettista

Geom. Roberta Zanda

Visto:

Il Direttore del Servizio Tecnico

Dott. Maurizio Malloci

MALLOCI MAURIZIO
05.05.2021 17:11:02
UTC

***rettifica alla revisione 01 del progetto già approvato con determinazione n. 115 del 22.04.2021.**

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Premessa- Quadro normativo di riferimento

Con Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 "*Legge forestale della Sardegna*" è stata istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna - FoReSTAS (subentrata al soppresso Ente foreste della Sardegna) struttura tecnico-operativa della Regione Autonoma della Sardegna, con compiti di gestione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo, di ricerca e sperimentazione, nel settore forestale e ambientale.
Come stabilito al comma 2 dell'art. 35 della Legge Regionale Forestale L'Agenzia ha per missione l'attuazione dei programmi in campo forestale-ambientale.

Fo.Re.S.T.A.S. opera quindi in conformità con le direttive della Giunta regionale e, nell'ambito degli indirizzi contenuti negli strumenti per la pianificazione e la programmazione supporta la Regione sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità del bosco e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della Ricerca e del trasferimento tecnologico.

In ambito forestale, gli obiettivi perseguiti, sono tesi alla gestione sostenibile delle foreste, attraverso opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento atte a garantirne la fruibilità e la tutela.
Al fine di garantire al personale dell'Ente la massima sicurezza possibile nello svolgimento dei propri compiti, viene fornita, ad uso esclusivamente personale, una serie di dispositivi (dispositivi di protezione individuale) finalizzati alla protezione dai rischi.

Per svolgere tale funzione attività, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'Ente ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
Detti dispositivi devono essere appropriati e studiati per le specifiche situazioni di rischio nelle quali si trovano ad operare i lavoratori, operando la scelta sui migliori prodotti esistenti o tecnicamente realizzabili per l'attuale scienza e conoscenza, tenuto conto che dalla mancata o inefficace applicazione di quanto sopra, derivano per il datore di lavoro responsabilità di natura penale e civile conseguenti ad eventuali incidenti occorsi al proprio personale nello svolgimento delle attività lavorative.

Il comparto agricolo-forestale in Italia, a causa delle peculiari caratteristiche del settore, presenta ancora oggi numerosi punti critici riguardo la **tutela della salute** e la **sicurezza sul lavoro**.
Il lavoro forestale, infatti, è riconosciuto come uno dei più gravosi e pericolosi, essendo continuamente esposto a molteplici rischi e ad una elevata probabilità di **infortuni**.
I cantieri afferenti le attività forestali sono accomunati da fasi lavorative che si svolgono in ambienti esterni. Gli ambienti di lavoro sono infatti caratterizzati da condizioni orografiche spesso difficili (pendenza elevata,

pietre instabili, …), condizioni climatiche estremamente variabili e condizioni igienico-sanitarie particolari (pericoli biologici quali insetti in genere, piccoli mammiferi, …).

Nell'espletamento dei lavori forestali la causa principale degli infortuni è attribuita al movimento o caduta di fusti, tronchi e rami, con una percentuale di accadimento del 40%, seguita a cascata dal 30% di infortuni dovuti all'uso della motosega o altri utensili, il 20% attribuibili a cadute e/o scivolamento dell'operatore, ed il restante 10% legati all'uso di trattori ed altre macchine specifiche.

Si deduce quindi che gli attrezzi più pericolosi col quale gli operatori forestali lavorano risultano essere quelli da taglio ed in primis la motosega.

Al fine di garantire all'operatore forestale la maggiore sicurezza possibile nello svolgimento dei propri compiti, gli viene fornita, ad uso esclusivamente personale, una serie di dispositivi atti a proteggersi nel migliore dei modi dal rischio a cui va incontro.

Questi dispositivi vengono denominati: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Dal 21 aprile 2018 è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.

La nuova divisione in categorie dei DPI, di cui si fa riferimento all'articolo 18 del Capo IV del Regolamento 2016/425**,** è contenuta nell'Allegato I.

Le definizioni delle singole categorie, formulate in modo semplice, si basano in particolare sull'entità del rischio da cui il DPI deve proteggere.

DPI di I categoria: Definiti come DPI di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i **DPI di I Categoria** hanno il principale scopo di salvaguardare da:

- ***lesioni meccaniche*** *superficiali;*
- ***contatto con prodotti per la pulizia*** *poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;*
- ***contatto con superfici calde*** *che non superino i 50 °C;*
- *lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);*
- ***condizioni atmosferiche*** *di natura non estrema"*.

In questa categoria, dunque, vi rientrano tutti i dispositivi per la protezione contro i rischi di minore entità ed il cui effetto non causa lesioni irreversibili e progettati in modo che il fruitore ne possa valutare l'efficacia.

Tra questi vi sono:

- **Protettori degli occhi:**
  – Maschere ed occhiali per l'immersione ed il nuoto;
  – Protettori dell'occhio progettati e costruiti per fornire protezione contro la luce del sole;
  – Occhiali da sci di tutti i tipi con inclusione di quelli correttivi;
- **Protettori del capo:**
  – Copricapo leggeri concepiti e fabbricati per la protezione del cuoio capelluto;

- **Indumenti protettivi:** Indumenti e/o loro accessori progettati e costruiti per proteggere contro:
  – Le condizioni atmosferiche che non sono eccezionali né estreme per uso professionale;
  – Aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali;
  – I rischi durante la manipolazione di oggetti caldi che non espongono a temperature superiori a 50°C né a urti pericolosi.
- **Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo:** Dispositivi per lo sport e/o accessori staccabili o fissi progettati e costruiti per proteggere:
  – Da urti e vibrazioni che non interessano parti vitali del corpo e i cui effetti non causano lesioni irreversibili;
  – Contro le condizioni atmosferiche che non sono né eccezionali né estreme, per uso professionale.
- **Protettori di mani e braccia:** Dispositivi e/o accessori staccabili o fissi, progettati per proteggere contro:
  – Aggressioni da agenti per la pulizia di debole azione per uso professionale;
  – Rischi meccanici con effetti superficiali (punture di cucitura, giardinaggio, lavori insudicianti, sport,…);
  – Il calore e i rischi generati da componenti caldi che non espongono l'utilizzatore a temperature eccedenti i 50°C, né a urti pericolosi e dal freddo estremo non estremo, per uso professionale.

DPI di II categoria: DPI che non sono classificati né di prima, né di terza categoria.

Definiti come DPI atti a proteggere dai rischi medi e che non rientrano né alla I che alla III Categoria, tra questi vi sono:

- **Protettori delle orecchie:**
  – Tutti i dispositivi di protezione dell'orecchio (sia indossati che inseribili nell'orecchio);
- **Protettori degli occhi:**
  – Tutti i protettori dell'occhio e i filtri ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria;
- **Protettori del capo:** Tutti gli elmetti, inclusi quelli sportivi ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria;
  – Elmetti progettati e costruiti per l'uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell'aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
  – Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro i rischi elettrici.
- **Protettori totali o parziali del viso:** Tutti i dispositivi esclusi quelli di III Categoria:
  – Dispositivi progettati e costruiti per l'uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell'aria di 100°C e in cui possono essere o meno essere presenti radiazioni IR, fiammi o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
  – Dispositivi progettati e costruiti per la protezione in ambienti a bassa temperatura i cui effetti sono comparabili a temperature dell'aria di – 50°C o meno;
  – Dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici.

- **Indumenti protettivi:** Tutti gli indumenti e/o accessori fissi o staccabili, progettati e costruiti per fornire protezione contro rischi specificati di media entità, inclusi:
  – Indumenti sportivi quali mute da sub, mute da sci d'acqua, giubbetti antiproiettili usati da guardie private o indumenti per la protezione contro le infezioni diverse da quelli destinati alle forze armate.
- **Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo:** Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti inferiori inclusi:
  – I dispositivi di protezione contro l'elettricità statica per la possibilità di utilizzo in ambienti atex.
- **Protettori di mani e braccia:** Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti superiori inclusi:
  – Tutti gli indumenti protettivi della mano o di parte della mano (guanti, manopole, guanti per la protezione delle sole dita, guanti per la protezione del solo palmo, guanti da sub)
- **Dispositivi destinati alla prevenzione di annegamenti:**
  – Tutti i dispositivi progettati e costruiti per prevenire l'annegamento o per l'uso come ausilio di galleggiamento inclusi corsetti galleggianti, coadiuvanti per il nuoto, galleggianti gonfiabili che non sono considerati giocattoli e destinati all'uso in acque profonde.
  – Ramponi da ghiaccio, corde e altri dispositivi utilizzati per uscire dall'acqua dopo cadute in luoghi ghiacciati.
- **Dispositivi per la protezione contro rischi meccanici**: tutti i dispositivi progettati e costruiti per proteggere contro:
  – Vibrazioni;
  – Rischi rilevanti derivanti dall'impatto con altre persone o dalla caduta durante la pratica di attività sportive;
  – Effetti della forza di gravità.
- **Indumenti ad alta visibilità e accessori:**
  – Bande riflettenti;
  – Giubbotti con bande rifrangenti.

DPI di III categoria: Definiti come DPI di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi ***che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:***

- ***sostanze e miscele*** *pericolose per la salute;*
- ***atmosfere*** *con carenza di ossigeno;*
- ***agenti biologici*** *nocivi;*
- ***radiazioni*** *ionizzanti;*
- ***ambienti ad alta temperatura*** *aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;*

- ***ambienti a bassa temperatura*** *aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;*
- ***cadute*** *dall'alto;*
- ***scosse elettriche*** *e lavoro sotto tensione;*
- ***annegamento****;*
- ***tagli*** *da seghe a catena portatili;*
- ***getti*** *ad alta pressione;*
- ***ferite*** *da proiettile o da coltello;*
- ***rumore*** *nocivo"*.

Facendone parte quindi, tutti i DPI atti a proteggere l'individuo da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, tra questi vi rientrano:

- **Protettori degli occhi:**

  – Protettori dell'occhio progettati e costruiti per l'uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell'aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
  – Dispositivi progettati e costruiti per la protezione contro radiazioni ionizzanti e contro rischi elettrici.
- **Dispositivi per la protezione contro i rischi di cadute dall'alto:**

  – Dispositivi per i lavori in quota e con supporto (cinghie, agganci, ecc.) e tutti gli accessori per agganciare una persona alla struttura con l'eccezione dei punti di ancoraggio che formano parte integrante della struttura o roccia.
- **Dispositivi per la protezione del capo:**

  – Elmetti progettati e costruiti per l'uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell'aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
  – Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro rischi elettrici.
- **Dispositivi per la protezione integrale o parziale del viso:**

  – Maschere progettate e costruite per l'uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell'aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
  – Maschere per l'uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell'aria di -50 °C o meno;
  – Maschere progettate e costruite per la protezione contro rischi elettrici.
- **Indumenti protettivi:** Tutti gli indumenti protettivi e/o accessori sia fissi che staccabili progettati e costruiti per:

  – l'uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell'aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fusi;

– l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
– la protezione contro rischi elettrici;
– fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
– fornire un completo isolamento dall’atmosfera.

- **Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie:**
  – Tutti i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie progettati e costruiti per fornire protezione contro aerosol, liquidi e gas;
  – Tutti i dispositivi respiratori progettati e costruiti per fornire un completo isolamento dall’atmosfera e per l’uso subacqueo.
- **Dispositivi per la protezione di piedi e gambe:** Tutti i dispositivi e accessori fissi o staccabili progettati e costruiti per:
  - l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
  – l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
  – fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
  – la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni.
- **Dispositivi per la protezione di mani e braccia:** Tutti i dispositivi e accessori fissi o staccabili progettati e costruiti per:
  – l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
  – l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
  – fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
  – la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni.

La garanzia del possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza è rappresentata dall’obbligo per il fabbricante di attuare una procedura di certificazione in funzione della categoria di appartenenza del DPI.

Ogni DPI infatti, deve essere munito della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione CE di conformità, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, dell’attestato di certificazione CE, ed avere la marcatura che comprenda:

- Il nome, il marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante;
- Il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc.);
- Qualsiasi riferimento opportuno per l'identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia, prestazioni, pittogrammi, ecc.).

ed in particolare, secondo le categorie, ogni DPI deve avere:

- **DPI di I Categoria:**
  – Marcatura CE;
  – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello.

- **DPI di II Categoria:**
  – Marcatura CE;
  – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello;
  – Documentazione tecnica di costruzione.

- **DPI di III Categoria:**
  – Marcatura CE;
  – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello;
  – Documentazione tecnica di costruzione,
  – Verifica periodica del sistema qualità del fabbricante da parte dell'organismo di controllo.

Il Decreto Legislativo 81/08 informa che l'impiego dei DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non possa essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l'adozione di altri sistemi di prevenzione e protezione.
I DPI divengono obbligatori qualora il rischio non possa essere altrimenti evitato o ridotto in termini di accettabilità e, quindi, nelle attività forestali i DPI devono, innanzitutto, proteggere gli operatori da infortuni dovuti al movimento o caduta di fusti, tronchi e rami, o alla stessa caduta o scivolamento dell'operatore nonché al taglio nel caso di utilizzo di motosega o altre attrezzature.

Oltre ai DPI, si rende necessario fornire anche gli indumenti da lavoro (non DPI), i quali assolvono alla duplice funzione di creare un elemento distintivo di appartenenza aziendale nonché di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento delle attività lavorative così come meglio precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n.34/99.

Descrizione delle forniture

Consci del quadro normativo di riferimento, come sopra delineato, si rileva che l'equipaggiamento individuale obbligatorio del personale impiegato nelle attività forestali risulta essere la seguente:

- Elmetto forestale;
- cuffie antirumore
- visiera protettiva viso
- guanti
- calzature
- occhiali protettivi
- giacca e pantaloni antitaglio per decespugliatoristi e motoseghisti;
- scarpe motoseghista.

Con la presente fornitura, grazie ad una disponibilità di bilancio in conto competenze al capitolo SC 03.00.02 l'Agenzia intende procedere all'acquisto di parte di tale dotazione, in particolare delle dotazioni necessarie per la protezione dei piedi, numero 3240 calzature al polpaccio (C) e Indumenti da lavoro quali elementi distintivi di appartenenza e di protezione degli abiti civili dalla ordinaria usura, connessa all'espletamento delle attività lavorative, in particolare si intende procedere all'acquisto di:

nr. 4000 giacche in pile

nr. 12.000 magliette t-shirt

nr. 4000 giubbini smanicabili

nr. 4000 pantaloni invernali

nr. 4000 pantaloni estivi

le cui caratteristiche minime tecniche e prestazionali sono dettagliatamente descritte all'art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, al quale si rimanda.

CALCOLO DELLA SPESA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di indumenti da lavoro (non DPI) e scarponi per il personale impegnato nelle attività forestali, per un importo stimato messo a base dell'appalto pari a euro € 724.800,00 oltre IVA, da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana determinato sulle risorse dello stato di previsione della spesa di bilancio 2021.
Non ci sono oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.

CAPITOLO SC03.0002 anno 2021			
Gara **FORNITURE DI INDUMENTI DA LAVORO e DPI**	n°	Importo cadauno	Importo totale
composto da:			
LOTTO 1- INDUMENTI DA LAVORO			
GIACCHE IN PILE	4000	€ 23,00	€ 92.000,00
MAGLIETTE T-SHIRT	12.000	€ 8,00	€ 96.000,00
GIUBBINI SMANICABILI	4000	€ 28,50	€ 114.000,00
PANTALONI INVERNALI	4000	€ 25,00	€ 100.000,00
PANTALONI ESTIVI	4000	€ 24,00	€ 96.000,00
TOTALE LOTTO 1			**€ 498.000,00**
LOTTO 2 -SCARPONI	**3240**	**€ 70,00**	**€ 226.800,00**
SOMMANO IMPORTO A BASE D'ASTA			**€ 724.800,00**

Le imprese concorrenti potranno presentare offerte anche per lotti singoli.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature.
La consegna della fornitura avverrà nei magazzini dei diversi Servizi territoriali e della Direzione generale.
Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza verranno fornite alla ditta incaricata della consegna della fornitura al momento del preavviso telefonico che dovrà essere dato al responsabile del magazzino con almeno un giorno di anticipo.

QUADRO ECONOMICO

A) Per Fornitura		**€ 724.800,00 di cui:**
Lotto n. 1 Indumenti da lavoro (non DPI)	€ 498.000,00	
Lotto n. 2 Scarponi forestali	€ 226.800,00	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 186.402,00 di cui:**
IVA 22% su A	€ 159.456,00	
Incentivo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 14.496,00	
Contributo ANAC (€ 225,00 per ciascun Lotto)	€ 450,00*	
Spese di pubblicità/Imprevisti	€ 12.000,00*	
TOTALE		**€ 911.202,00**

*Spese gravanti su altro capitolo assegnato al Servizio AA.GG. e Contratti

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1: IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è stabilito in € 724.800,00 (diconsi euro settecentoventiquattroottocento/00), Iva esclusa, suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto n. 1 Indumenti da lavoro	€ 498.000,00
Lotto n. 2 Scarponi forestali	€ 226.800,00.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00 (zero) Iva esclusa.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio disponibili in conto competenze al capitolo SC 03.0002.

Resta convenuto e stabilito per norma generale, che nei prezzi offerti, si intende compresa ogni opera principale e provvisionale, ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant'altro necessario per dare la fornitura realizzata a perfetta regola d'arte e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso proposto dalla ditta.

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA

Con la presente fornitura, grazie ad una disponibilità di bilancio in conto competenze al capitolo SC 03.00.02 l'Agenzia, che ha per missione l'attuazione dei programmi in campo forestale ambientale, intende procedere per lo svolgimento dei suddetti compiti, così come previsto dal contratto di lavoro, all'acquisto di necessari e idonei indumenti nonché calzature al polpaccio per la protezione dei piedi per l'espletamento dell'attività lavorativa.

In particolare trattasi di:

Lotto 1-Indumenti da lavoro (non DPI);

Lotto 2- DPI per la protezione dei piedi la calzatura al polpaccio (C);

LOTTO 1-Indumenti da Lavoro (non DPI)

Gli indumenti dovranno essere idonei all'utilizzo da parte di operatori di entrambi i sessi, in particolare la consistenza numerica risulta essere:

nr. 4000 giacche in pile

nr.12.000 magliette t-shirt

nr. 4.000 giubbini smanicabili

nr. 4.000 pantaloni invernali

nr. 4.000 pantaloni estivi

Nelle tabelle seguenti sono riportate le caratteristiche minime, richieste a pena di esclusione, per gli articoli oggetto della fornitura.

Giacche in pile

Tessuto esterno	Pile (poliestere) pile con finitura antipilling
Colore	Verde scuro
Modello	Manica lunga chiusa da polsino elastico (Allegato A2)
Massa aerica	≥220 gr/mq +/- 5% (UNI EN ISO 12127) < 240 gr/mq +/- 5%
Pilling test	(UNI EN ISO 12945-1) Tessili - Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling) - Metodo pilling box 20.000 cicli- grado 3
Apertura	Sul davanti con zip dalla vita al collo
Cintura	Regolabile con laccio elastico interno
Collo	Tipo “lupetto”
Tasche esterne	N. 2 tasche laterali a filo chiuse con cerniera e n. 1 al petto sulla parte destra, a filo chiusa con cerniera
Personalizzazione	Logo Forestas applicato con velcro, come da allegato A3 al petto sulla parte sinistra
Bande	Banda di tessuto arancione di cm 2 circa all’altezza del torace (nella parte anteriore e posteriore); composto da due pezzi nella parte anteriore ed un pezzo posteriormente;
Taglie	Come da allegato A4
Etichette ambientali (art. 69 del D. Lgs 50/2016)	Il prodotto deve essere dotato di etichetta ecologica nazionale, multinazionale o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza dei prodotti, a titolo esemplificativo alcune certificazioni. • Ecolabel: ai sensi del Regolamento CE n. 1980/2000. • Oeko-Tex • GOTS – Global Organic Textile • Tessuto biologico AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica). • Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente. In caso contrario il rispetto dei requisiti Minimi Ambientali dovrà essere dimostrato come indicato nel paragrafo rubricato C.A.M.

Maglietta

Tessuto	Minimo 80% cotone
Colore	Verde scuro
Modello	Tipo T-SHIRT tubolare
Massa aerica	≥ 160 gr/mq +/- 5% (UNI EN ISO 12127) < 170 gr/mq +/- 5%
Corpo	Modello manica giro
Colletto	A girocollo
Manica	Corta
Cuciture	Color tessuto
Personalizzazione	Logo Forestas applicato con velcro, come da allegato A3 al petto sulla parte sinistra
Taglie	Come da allegato A4
Etichette ambientali (art. 69 del D. Lgs 50/2016)	Il prodotto deve essere dotato di etichetta ecologica nazionale, multinazionale o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza dei prodotti, a titolo esemplificativo alcune certificazioni. • Ecolabel: ai sensi del Regolamento CE n. 1980/2000. • Oeko-Tex • GOTS – Global Organic Textile • Tessuto biologico AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).

	• Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente. In caso contrario il rispetto dei requisiti Minimi Ambientali dovrà essere dimostrato come indicato nel paragrafo rubricato C.A.M.

Giubbino smanicabile

Tessuto	Minimo 80% cotone,
Resistenza all'abrasione	UNI EN ISO 12947-1 Tessili - Determinazione della resistenza all' abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Apparecchiatura Martindale per la prova di abrasione - 12 kPa per abiti da lavoro minimo 30.000 giri
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 13934- 1:2013, Tessili - Proprietà dei tessuti a trazione - Determinazione della forza massima e dell'allungamento alla forza massima con il metodo della striscia minimo 450 N sia per la trama che per l'ordito
Resistenza alla lacerazione	UNI EN ISO 13937-1:2005 Titolo: Tessili - Proprietà della lacerazione dei tessuti - Determinazione della forza di lacerazione mediante il metodo del pendolo balistico (Elmendorf), minimo 30 N sia per la trama che per l'ordito
Massa aerica	≥ 220 gr/mq +/- 5% (UNI EN ISO 12127) < 240 gr/mq +/- 5% in trama rip stop, dimensioni massime della quadrettatura 5x5 mm (tipologia 1)
Colore	Verde oliva, verde scuro e arancione (banda sul petto)
Modello	Come da allegato A1 - smanicabile
Corpo	Colore verde scuro e verde oliva (sulla spalla e sulla cintura, nella parte anteriore e posteriore), con banda arancione di cm 2 circa all'altezza del torace (nella parte anteriore e posteriore); composto da due pezzi nella parte anteriore ed un pezzo posteriore; modello manica a giro; soffietto nella parte posteriore
Colletto	Altezza cm 3 circa con chiusura a velcro, colore verde oliva
Chiusura anteriore verticale	Con cerniera dotata di protezioni esterne (colore verde oliva) fermate mediante tratti di velcro
Cintura	Maglina elasticizzata colore tessuto altezza cm 4 circa
Maniche	Modello lungo, costituito da un unico pezzo, colore verde scuro con cerniera
Polsino	Maglina elasticizzata colore tessuto altezza cm 4 circa
Tasche esterne	n. 1 al petto, sulla parte destra, chiusa con aletta a spigoli arrotondati di altezza cm 6 circa, fermata mediante un tratto di velcro n. 2 alla vita, modello a filetto, chiuse da cerniera; fodera interna dello stesso tessuto della giubba
Tasca interna	n. 1 al petto, sulla parte sinistra, chiusura a velcro, fodera interna dello stesso tessuto della giubba
Cuciture	Color tessuto
Personalizzazione	Logo Forestas, applicato con velcro, come da allegato A3
Taglie	Come da allegato A4
Etichette ambientali (art. 69 del D. Lgs 50/2016)	Il prodotto deve essere dotato di etichetta ecologica nazionale, multinazionale o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza dei prodotti, a titolo esemplificativo alcune certificazioni. • Ecolabel: ai sensi del Regolamento CE n. 1980/2000. • Oeko-Tex • GOTS – Global Organic Textile • Tessuto biologico AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica). • Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente. In caso contrario il rispetto dei requisiti Minimi Ambientali dovrà essere

	dimostrato come indicato nel paragrafo rubricato C.A.M.

Pantaloni Estivi

Tessuto	Tipologia 1: Minimo 80% cotone,
Resistenza all'abrasione	UNI EN ISO 12947-1 Tessili - Determinazione della resistenza all' abrasione dei tessuti con il metodo Martindale - Apparecchiatura Martindale per la prova di abrasione - 12 kPa per abiti da lavoro minimo 30.000 giri
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 13934- 1:2013, Tessili - Proprietà dei tessuti a trazione - Determinazione della forza massima e dell'allungamento alla forza massima con il metodo della striscia minimo 450 N sia per la trama che per l'ordito
Resistenza alla lacerazione	UNI EN ISO 13937-2 Tessili - Proprietà della lacerazione dei tessuti - Determinazione della forza di lacerazione di provette a pantalone (Metodo a lacerazione semplice), minimo 30 N sia per la trama che per l'ordito
Massa aerica	≥ 220 gr/mq +/- 5% (UNI EN ISO 12127) < 240 gr/mq +/- 5% in trama rip stop, dimensioni massime della quadrettatura 5x5 mm (tipologia 1)
Colore	Verde scuro con banda arancione di cm 2 circa in posizione obliqua all'altezza del polpaccio
Modello	Si veda allegato A5
Vestibilità	Possibilità attagliamento anche per il personale femminile (quantitativi e taglie da comunicarsi alla firma del contratto)
Cintura	Di altezza cm 4 circa con almeno 5 passanti, chiusura anteriore con bottone e asola
Braghetta	Chiusa con cerniera, dotata di protezioni esterne ed interne
Fondo Gamba	Regolabile alla caviglia con linguetta dotata di velcro
Tasche	n. 2 tasche anteriori interne, con aperture sotto la cintura; fodera interna nello stesso tessuto del pantalone (tipologia 1) n. 2 tasche posteriori interne, chiuse con aletta a spigoli arrotondati di altezza cm 6 circa, fermata mediante un tratto di velcro; fodera interna nello stesso tessuto del pantalone
Cuciture	Color tessuto
Etichette ambientali (art. 69 del D. Lgs 50/2016)	Il prodotto deve essere dotato di etichetta ecologica nazionale, multinazionale o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza dei prodotti, a titolo esemplificativo alcune certificazioni. • Ecolabel: ai sensi del Regolamento CE n. 1980/2000. • Oeko-Tex • GOTS – Global Organic Textile • Tessuto biologico AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica). • Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente. In caso contrario il rispetto dei requisiti Minimi Ambientali dovrà essere dimostrato come indicato nel paragrafo rubricato C.A.M.

Pantaloni invernali

Come i pantaloni estivi più

Fodera interna	Tipologia 2: minimo 80% cotone massa aerica 120-150 gr/m2 cucito al tessuto esterno (tipologia 1)

Si fa presente che le taglie indicate all'allegato A4 sono maschili. Tuttavia, la ditta fornitrice dovrà fornire anche gli stessi indumenti con una vestibilità adatta alle operatrici. In sede contrattuale verranno specificati i quantitativi ripartiti per genere.

LOTTO 2- CALZATURA tipo B (alla caviglia) certificata S3

Si tratta di un DPI certificato in II categoria, che deve proteggere l'operatore da vari urti, devono inoltre assicurare all'operatore stabilità e sicurezza negli spostamenti, devono risultare confortevoli e salvaguardare il più possibile dal rischio di scivolate e distorsioni alle caviglie.

Le caratteristiche salienti degli scarponi sono:

- tomaia in pelle pieno fiore naturale, con la mascherina realizzata in un unico pezzo;
- colore nero o marrone;
- suola in gomma speciale nitrilica antistatica, con scolpitura antiscivolo;
- rinforzo ai malleoli;
- soletta di pulizia estraibile, lavabile, anatomica;
- fodera traspirante;
- chiusura a lacci

Per quanto concerne i requisiti prestazionali si chiede inoltre che lo stesso sia certificato secondo le seguenti Normative Europee:

- EN ISO 20345:2012 che specifica i requisiti di base e addizionali (opzionali) per le calzature di sicurezza per utilizzi generici S3 con soletta antiperforazione non metallica;

-con resistenza allo strappo del tomaio di valore non inferiore a 240 N;

- calzatura completa antistatica A;
- calzatura resistente all'acqua WR;
- tomaia resistente all'assorbimento e penetrazione all'acqua WRU;
- permeabilità al vapore d'acqua del tomaio minimo 2mg/cm^{2}h;
- protezione tallone dagli urti E;
- isolamento dal calore del fondo della calzatura HI;
- puntale con capacità di assorbimento dell'energia d'urto pari a 200 J;

-protezione alla caviglia AN;

- EN ISO 13287:2019 che specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento di calzature professionali di sicurezza convenzionali tipo SRC.

Gli articoli forniti non dovranno riportare all'esterno marchi relativi al produttore e/o appaltatore.

Sarà infine facoltà dell'Agenzia richiedere piccole variazioni o adattamenti negli articoli aggiudicati al fine di

ottenere un miglioramento qualitativo o estetico negli stessi senza che tali richieste comportino ne sensibili aumenti nei costi di produzione dell'impresa, ne variazioni rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

La descrizione soprariportata per i prodotti da fornire è da intendersi come caratteristiche minime dei prodotti da fornire, a pena di esclusione.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI- C.A.M. PER IL LOTTO 1

✓ in virtù di quanto previsto dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione che ha dettato i **CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI** con Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28-12-2017 n. 23, se la conformità non è assolta per mezzo di etichette ambientali conformi alla ISO 14024 o di certificazioni equivalenti**, sono richiesti i seguenti requisisti**:

Composizione del tessuto: (punto 4.1.1) per garantire le prestazioni funzionali e le condizioni di sicurezza dei lavoratori il tessuto deve essere riciclabile, ovvero la composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali. L'offerente in sede di offerta dovrà fornire una rappresentazione fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta e, per la dimostrazione dell'eventuale riciclabilità, dovranno essere fornite specifiche nella documentazione tecnica presentata in offerta;

Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito (punto 4.1.2) - Il prodotto finito non devono contenere le sostanze indicate allo stesso punto del CAM sopracitato. L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità del criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO- TEX Standard 100, deve allegare la licenza d'uso del marchio, mentre se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, **deve allegarli**.

Etichetta per la manutenzione (punto 4.1.3). L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40° C). L'offerente in sede di offerta deve fornire una prova fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta.

Design per il riutilizzo (punto 4.1.4) i capi sono stati progettati, per quanto possibile, in modo da renderli facilmente riutilizzabili (es. distintivi applicati mediante velcri, ma in ogni caso l'utilizzo dell'abbigliamento durante le attività forestali aumenta il rapido deterioramento del capo, rendendoli quindi difficilmente riutilizzabili.

Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e asciugatura (punto 4.1.5 lettera a). Le variazioni dimensionali a umido non possono superare il limite + 5%, valutata secondo la metodologia EN ISO 6330.

Solidità del colore al lavaggio in acqua (punto 4.1.5 lettera b).: la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice >3, valutato secondo il metodo ISO 105 C 06.

Solidità del colore al sudore: (punto 4.1.5 lettera c) il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice >3, secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04;

Resistenza delle cuciture: (punto 4.1.5 lettera d) la resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100 N al punto di rottura;

Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco: (punto 4.1.5 lettera e) L'indice deve essere ≥3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12;

Resistenza alla lacerazione: (punto 4.1.5 lettera f) Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N, valutato secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1;

Solidità del colore alla luce artificiale: (punto 4.1.5 lettera g) L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice ≥5, da valutare in base alla norma EN ISO 105B02.

In relazione a tutti i requisiti richiesti sopra ed afferenti al punto 4.1.5, l'offerente non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo o equivalente dovrà allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati per l'esecuzione delle prove sopra richiamate. -

Si precisa che, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 50/2016 recante indicazioni per "Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova", laddove vengano richieste verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità ai criteri ambientali, le stesse devono essere affidate ad enti accreditati, dall'Organismo Unico di Accreditamento Nazionale, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE n. 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011. Per l'Italia Accredia è l'ente unico di accreditamento http://www.accredia.it/.

ETICHETTATURA

Su ciascun articolo deve essere applicata un'etichetta in foggia e posizione non fastidiose per l'operatore. L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (massimo 40°C), il nominativo della ditta fornitrice, la taglia o misura, i materiali impiegati- (Legge 883/73) e comunque etichettatura per la corretta manutenzione secondo la norma UNI EN ISO 3758:2012

REQUISITI MINIMI

La descrizione soprariportata per i prodotti da fornire, compreso quanto dettagliato nel paragrafo dedicato ai criteri minimi ambientali (C.A.M.) è da intendersi come caratteristiche minime dei prodotti da fornire, a pena di esclusione.

ARTICOLO 3: CAMPIONATURE

Ciascuna ditta partecipante, così come meglio precisato all'art. 13 del Disciplinare di Gara, entro lo stesso termine di scadenza della gara, dovrà far pervenire, i seguenti campioni della fornitura, nei colori e tonalità oggetto di fornitura, completa di tutti i componenti, etichette e personalizzazioni-

Lotto n. 1	Nr. 1 giacca in pile taglia L
	nr.1 maglietta t-shirt taglia L
	nr.1 giubbino smanicabile taglia L
	nr.1 pantalone invernale taglia 50
	nr. 1 pantalone estivo taglia 50
Lotto n. 2	Nr. 1 paio di calzature taglia 41;

Alla campionatura dovrà essere allegati copia delle istruzioni d'uso e manutenzione.

ARTICOLO 4: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO

Saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

– la fornitura, il trasporto, la consegna del materiale oggetto della presente fornitura; franco magazzino dell'Agenzia;

– l'assistenza alle operazioni di collaudo delle forniture;

– la presentazione all'atto della stipula del contratto del programma dettagliato della fornitura;

– eventuali prove e/o verifiche da eseguirsi sui materiali;

– la presentazione della certificazione di conformità delle forniture alle norme vigenti. All'aggiudicatario è fatto obbligo dell'osservanza delle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro anche in ordine a quanto previsto dall' art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà inoltre tenere presente che è a suo carico anche quanto di seguito indicato:

1) applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle diverse fasi delle lavorazioni richieste dalla fornitura e fino alla data del collaudo, dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i medesimi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche, integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato;

2) esecuzione a sue spese, presso Istituti incaricati di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinate dal Direttore dell'esecuzione sui materiali impiegati, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;

3) l'aggiudicatario dovrà provvedere a sue totali cure e spese e sotto la sua completa responsabilità al trasporto e scarico nei luoghi di deposito, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione. I danni che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti da altre ditte dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

4) L'aggiudicatario è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto dai propri dipendenti alle opere dell'edificio e di quelli causati alle cose e alle persone durante le fasi di consegna e sgombero dei materiali.

ARTICOLO 5- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Agenzia verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

L'Agenzia può nominare per ogni Servizio Territoriale un assistente del direttore dell'esecuzione al quale saranno affidate per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 6- GARANZIE CONTRATTUALI.

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, c.d. garanzia definitiva, nelle forme e nei modi previsti dallo stesso articolo.

L'importo della garanzia deve essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L’importo della garanzia è ridotto nei casi di cui all'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.

ARTICOLO 7: AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A fronte della natura essenziale della fornitura e del servizio di interesse pubblico a cui è rivolta ed al possibile e anche probabile grave pregiudizio per l’incolumità, in caso di mancata esecuzione, l’Agenzia si riserva di disporre l’avvio del contratto in via d’urgenza.
L’avvio della fornitura può esser eseguita in più volte, mediante successivi verbali nel caso in cui, situazioni impreviste ed imprevedibili in fase progettuale lo rendano necessario; in tali casi, il Responsabile del Procedimento, preso atto delle necessità qualora ritenga opportuno autorizzerà il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando che tale consegna parziale verrà comunque effettuata soltanto dietro accordo con il fornitore e senza che questo possa pretendere alcun ulteriore compenso di sorta.
Nella eventualità che, successivamente all’avvio della fornitura, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento della fornitura, l’Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente il Direttore dell’Esecuzione ed a proseguire per la parte eseguibile, mentre il D.E.C. dispone la sospensione, anche parziale per la parte di contratto non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Cessati detti impedimenti si procederà alla ripresa dell’esecuzione del contratto ed il termine contrattuale viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare delle forniture non eseguite a causa di tale sospensione e l’importo totale della fornitura prevista secondo il cronoprogramma della fornitura redatto dall’Appaltatore. A partire dalla ripresa la scadenza contrattuale va differita del numero di giorni necessari a completare le forniture sospese come risultante dal cronoprogramma, salvo il caso di sospensione parziale dovuta a responsabilità dell’Appaltatore.
Nel caso di sospensione fornitura dovuta a fatto dell’Appaltante le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della fornitura.

ARTICOLO 8: IMBALLAGGIO, IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’

La consegna della merce dovrà avvenire nei locali magazzino delle 8 sedi dei Servizi Territoriali dell'Ente:
Direzione Generale in Cagliari
Servizio territoriale di Cagliari;
Servizio territoriale di Iglesias;

Servizio territoriale di Oristano;
Servizio territoriale di Nuoro;
Servizio territoriale di Sassari;
Servizio territoriale di Lanusei;
Servizio territoriale di Tempio Pausania.
Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare in ogni sede, verranno comunicati con la stipula del contratto.
La merce, munita di regolare Documento di Trasporto cartaceo, dovrà essere consegnata entro contenitori di adeguata resistenza e tali da evitare danneggiamenti.

I contenitori devono sempre riportare all'esterno, su almeno due lati ed in maniera chiaramente visibile le seguenti informazioni:

- mittente;
- descrizione del contenuto, tipo dii articolo, numero di pezzi ed eventualmente taglie.

ARTICOLO 9: VERIFICHE SUI PRODOTTI

L'Agenzia si riserva il diritto di effettuare a campione verifiche di conformità dei prodotti. Tutti i beni dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

ARTICOLO 10 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.
Con riferimento alle modifiche, variazioni e varianti contrattuali si procederà ai sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018-
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, del D. Lgs 50/2016, di incrementare l'importo contrattuale originario, per eventuali forniture supplementari al momento non prevedibili, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni
I prezzi unitari saranno quelli della lista delle forniture predisposta dall'Agenzia ed offerti in sede di gara dall' aggiudicatario. Non sono ammesse da parte dell'aggiudicatario modifiche al progetto o prestazioni o forniture di qualsiasi genere non previste dal presente capitolato e diverse da quanto offerto in sede di gara.

ARTICOLO 11: ISTRUZIONI - PRESCRIZIONI

Il Fornitore nell'eseguire la fornitura in conformità del contratto, dovrà uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione. L'aggiudicatario non potrà mai rifiutarsi di dare

esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto di formulare, le osservazioni che riterrà di suo interesse. L'accettazione senza osservazioni degli ordini suddetti privi delle indicazioni relative ai compensi equivale al riconoscimento da parte dell'aggiudicatario del fatto che le prestazioni richieste sono contrattualmente a suo carico.

ARTICOLO 12: ACCETTAZIONE – QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI E FORNITURE

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte dell'Agenzia.

Il Direttore dell'esecuzione potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non siano conformi alle condizioni del contratto e l'aggiudicatario dovrà tempestivamente rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Qualora si accerti che le forniture e i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art. successivo. L'accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del Direttore dell'esecuzione non pregiudica il diritto, in qualsiasi momento e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali ove non sia riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali; inoltre, l'operatore economico aggiudicatario rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione della fornitura stessa.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Agenzia in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Agenzia, l'aggiudicatario, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelli prescritti o di una lavorazione più accurata, ciò non dà diritto ad aumento di prezzi ed il valore sarà determinato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Se, invece, sia ammessa dall'Agenzia qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Direttore dell'esecuzione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare un'adeguata riduzione di valore in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Il Direttore dell'esecuzione potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

ARTICOLO 13 DIFETTI DELLE FORNITURE

L' aggiudicatario dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, le forniture che il Direttore dell'esecuzione riconosca eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti e/o offerti in sede di gara o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, nei termini stabiliti dal Direttore dell'esecuzione all'ordine ricevuto, l'Agenzia avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette addebitando nella contabilità delle forniture la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo delle forniture difettose o non

corrispondenti alle caratteristiche. La sostituzione delle forniture, perfezionamenti e rifacimenti prescritti, dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.

ARTICOLO 14 TEMPI DI CONSEGNA ED ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario deve sottoporre al Direttore dell'esecuzione all'atto della stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata della fornitura, entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine di esecuzione anticipata del contratto, il programma di fornitura che intende seguire ed al quale si intende vincolato, salvo espressa disapprovazione o richiesta di modifica da parte del Direttore dell'esecuzione.

L'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni consecutivi naturali dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva. In occasione dell'avvio sarà redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Il verbale sarà redatto in contraddittorio fra le parti così come previsto dall'art. 19 del D.M. 49 del 07.03.2018-

Il termine ultimo per dare la fornitura completa è fissato in **giorni 90 (novanta**) giorni naturali e continui, o il minor tempo contrattualizzato a seguito del ribasso offerto dall'operatore aggiudicatario, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

La conclusione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al D.E.C., il quale provvederà entro 5 giorni ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio ed a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

ARTICOLO 15 PENALI

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini indicati per la consegna dei beni sarà applicata una penale pari all'uno per mille del valore complessivo dell'ammontare contrattuale, salvo risarcimento dell'eventuale maggiore danno, e comunque complessivamente non superiore al 10%

Tale somma sarà quantificata dal Direttore dell'Esecuzione con lo stato finale e decurtata dallo stesso.

Nel caso in cui l'Agenzia accetti un adempimento parziale, la penale, nella misura di cui al precedente comma è commisurata al prezzo relativo ai beni non consegnati nel tempo previsto nel cronoprogramma.

Il Direttore dell'esecuzione propone al Responsabile del Procedimento l'applicazione delle suddette penali quantificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile del Procedimento, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro cinque giorni da ricevimento.

ARTICOLO 16 LIQUIDAZIONI

Il Direttore dell'Esecuzione, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla liquidazione a saldo a conclusione dell'esecuzione del contratto.

La contabilizzazione della fornitura verrà effettuata a misura, sulla base di prezzi offerti in sede di gara applicati alle quantità fornite.

Ove si tratti di forniture non previste in contratto, si procede alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018-

ARTICOLO 17 VERIFICA DI CONFORMITÀ.

Il certificato di verifica di conformità sarà rilasciato dal direttore dell'esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

In particolare, si procederà a verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Entro trenta giorni dalla data di accertamento della ultimazione della fornitura il DEC redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante entro dieci giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. In caso

Le operazioni di verifica della conformità, dovranno concludersi entro 3 mesi dalla data di ultimazione della fornitura, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e/o i tempi dei laboratori per le eventuali prove richieste.

ARTICOLO 18 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei materiali, modo di esecuzione della fornitura, nonché l'ordine da tenersi nell'andamento della stessa, si fa riferimento a quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale e relativi allegati. Le forniture devono essere eseguite secondo le condizioni stabilite dalle migliori regole d'arte e dalle prescrizioni impartite dall'Agenzia.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza al capitolato deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Quando questa avesse denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'aggiudicatario dovrà sostituirla subito con altra che corrisponda alla qualità voluta; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente ritirati a cura e spese dell'aggiudicatario.

Tutti i materiali impiegati dovranno avere la certificazione di conformità secondo le norme CEE e UNI. l'aggiudicatario sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni forniti.

ART. 19 RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Questa Amministrazione ha la facoltà di risolvere l'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 C.C., nei seguenti casi:
- protratta interruzione delle forniture senza giustificato motivo;
- ripetute e gravi inosservanze di norme - legislative o regolamentari -, di prevenzione degli incendi, di igiene e sicurezza dei lavoratori e di inquinamento atmosferico;
- gravi violazioni di quanto disciplinato nel presente Capitolato, con conseguente compromissione della regolarità della fornitura;
- il protrarsi del ritardo per fatti dell'affidatario per più di trenta giorni dal termine stabilito;
- mancato adempimento del contratto entro il 10 dicembre 2021.

La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione

ART. 20 INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 L. n. 135/2013, in caso di successiva disponibilità di convenzione Consip, l'Agenzia ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo allineandolo a quanto previsto dalle nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni eseguite ed il 10 di quelle ancora da eseguire.

ART. 21 SPESE RELATIVE AGLI ATTI ED ALL'ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Tutte le spese relative agli atti ed all'esecuzione dell'affidamento saranno a carico della Ditta affidataria, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge è posta a carico di questa Amministrazione.

ART. 22 ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2. contratto di appalto;
3. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed in particolare l'art. 1 rispetto agli altri articoli;

4. descrizione contenuta nella relazione progettuale o in altri elaborati, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.

ART. 23 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del presente servizio, che non saranno risolte in via amministrativa, saranno deferite alla Magistratura competente entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza, dalla notifica del provvedimento amministrativo contestato. A tale scopo il Foro competente è quello di Cagliari.

.